



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 maggio 2012 (05.06)
(OR. en)**

10467/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0154 (COD)**

**DROIPEN 67
COPEN 129
CODEC 1459**

NOTA

della: presidenza

al: Consiglio

n. prop. Comm.: 11497/11 DROIPEN 61 COPEN 152 CODEC 1018

n. doc. prec.: 10324/12 DROIPEN 66 COPEN 123 CODEC 1417

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto [prima lettura]
- Orientamento generale

Introduzione

1. L'8 giugno 2011 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto¹. La direttiva è la terza misura (C, senza assistenza legale gratuita, + D) proposta in applicazione della tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali adottata dal Consiglio il 30 novembre 2009².

¹ 11497/11 (proposta) + ADD 1 REV1 (valutazione d'impatto) + ADD 2 REV 1 (sintesi della valutazione d'impatto).

² GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1. La prima misura ("A", sull'interpretazione e la traduzione) è stata adottata il 20 ottobre 2010 (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1). La seconda misura ("B", sulla comunicazione dei diritti) è stata adottata il 26 aprile 2012 e sarà presto pubblicata nella GU.

2. La Commissione ha presentato la sua proposta a livello ministeriale nella sessione del Consiglio GAI del settembre 2011, durante la quale la proposta ha formato oggetto di un dibattito generale. Nelle sessioni del Consiglio GAI di ottobre e dicembre 2011 la presidenza ha presentato una nota sullo stato dei lavori svolti prima delle rispettive sessioni del Consiglio nell'ambito degli organi preparatori³.
3. Dalla sessione del Consiglio GAI di dicembre il Gruppo "Diritto penale sostanziale" ha proseguito i lavori sul testo del progetto di direttiva. Il Gruppo ha tenuto sessioni di due giorni a gennaio, febbraio e marzo, nonché una sessione di un giorno ad aprile. Sulla scorta di un questionario la presidenza ha raccolto informazioni aggiuntive e più ampie sull'applicazione pratica degli ordinamenti penali degli Stati membri in merito alla questione dell'"accesso a un difensore".
4. Inoltre, la proposta è stata discussa in tre riunioni del Coreper nel maggio 2012.
5. Alla luce delle recenti discussioni in sede di Coreper la presidenza ritiene che il testo nell'allegato costituisca un buon compromesso tra le posizioni delle varie delegazioni. La presidenza ritiene che il testo non sia solo in linea con la convenzione europea dei diritti dell'uomo e la relativa giurisprudenza ma offra anche una buona posizione negoziale del Consiglio nelle prossime negoziazioni con il Parlamento europeo.
6. In relazione alle discussioni in sede di Coreper è stato suggerito che, al momento dell'adozione della direttiva, il Parlamento europeo e il Consiglio formulino una dichiarazione del seguente tenore:

³ 15812/11 e 18215/11.

"L'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della convenzione europea dei diritti dell'uomo dispone che ogni accusato ha diritto di difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia.

L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce che a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

La tabella di marcia sui diritti procedurali sottolinea che il diritto al patrocinio a spese dello Stato dovrebbe assicurare l'effettivo accesso al diritto alla consulenza legale.

Viste tali disposizioni, tenendo presente l'esigenza di tutti i cittadini di disporre di un accesso effettivo alla giustizia e sottolineando l'importanza di garantire loro parità di accesso alla giustizia, il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare al più presto una proposta in materia di patrocinio a spese dello Stato."

Al riguardo è emerso un consenso generale e la presidenza intende pertanto iscrivere tale dichiarazione nel quadro dei negoziati con il Parlamento europeo.

7. Nella riunione del Coreper del 30 maggio 2012, la Commissione ha indicato che avrebbe valutato l'eventualità di presentare una dichiarazione separata che confermi la sua intenzione di presentare una proposta in materia di patrocinio a spese dello Stato durante il 2013.
8. Con queste premesse, la presidenza invita il Consiglio "Giustizia e affari interni" a raggiungere un orientamento generale sul testo riportato in allegato.

(PROGETTO)

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo e al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

previa consultazione del Comitato delle regioni⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e l'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) sanciscono il diritto a un processo equo. L'articolo 48 della Carta garantisce il rispetto dei diritti della difesa.
- (2) Il principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie è il fondamento della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione.

⁴ GU C del [...], pag. [...] [parere formulato in data 7 dicembre 2011, SOC/424]

⁵ Il CdR ha deciso di non esprimere un parere.

- (3) Il riconoscimento reciproco può funzionare efficacemente solo se vi sia fiducia reciproca, per la quale sono necessarie norme dettagliate sulla tutela dei diritti e delle garanzie procedurali derivanti dalla Carta, dalla CEDU e dall'ICCPR. Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, la quale a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca e promuovere una cultura dei diritti fondamentali nell'Unione. Inoltre dovrebbero rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini in tutto il territorio degli Stati membri. Tali norme minime comuni dovrebbero applicarsi al diritto di accesso a un difensore e al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale.
- (4) Sebbene gli Stati membri siano firmatari della CEDU e dell'ICCPR, l'esperienza ha dimostrato che questa circostanza in sé non sempre assicura che ciascuno di essi abbia un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri.
- (5) Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali ("tabella di marcia")⁶. Il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l'ha integrata nel programma di Stoccolma (punto 2.4), adottato l'11 dicembre 2009⁷. Seguendo un approccio in varie tappe, la tabella di marcia invita ad adottare misure concernenti il diritto di ottenere la traduzione e l'interpretazione⁸, il diritto di ricevere informazioni relative ai diritti e all'accusa⁹, il diritto di ricevere consulenza legale e assistenza legale gratuita, il diritto di comunicare con familiari, datori di lavoro e autorità consolari, e che istituiscano garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili. Nella tabella di marcia si sottolinea che l'ordine dei diritti è puramente indicativo e di conseguenza potrà essere cambiato a seconda delle priorità. La tabella di marcia è concepita come uno strumento operativo globale; solo quando tutte le sue componenti saranno state attuate, se ne percepiranno appieno i benefici.

⁶ GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.

⁷ GU C 115 del 4.5.2010.

⁸ Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

⁹ Direttiva 2011/XXX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

- (6) La presente direttiva introduce norme minime relative al diritto di accesso a un difensore e al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale nel quadro di un procedimento penale e nell'ambito di procedimenti di esecuzione di un mandato d'arresto europeo. In tal modo la direttiva promuove l'applicazione della Carta, in particolare degli articoli 4, 6, 7, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 3, 5, 6 e 8 della CEDU come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che, nella sua giurisprudenza, fissa regolarmente norme sul diritto di accesso a un difensore.
- (7) La direttiva fissa inoltre norme minime sul diritto delle persone private della libertà personale a che la autorità consolari o diplomatiche siano informate della privazione della loro libertà personale, nonché sul loro diritto di comunicare con dette autorità. Tali norme sviluppano ulteriormente le disposizioni della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, in particolare l'articolo 36. La presente direttiva dovrebbe agevolare l'applicazione pratica di tali disposizioni.
- (8) Ogni riferimento a un difensore nella presente direttiva dovrebbe comprendere qualsiasi persona qualificata conformemente al diritto nazionale (per esempio mediante accreditamento da parte di un organo autorizzato) a fornire consulenza e assistenza legale a indagati o imputati.
- (9) In taluni Stati membri un'autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale può essere competente per imporre sanzioni in relazione a reati relativamente minori. Questo può essere il caso, ad esempio, delle infrazioni al codice della strada commesse su larga scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo stradale, dei reati minori commessi in carcere o dei reati minori commessi in un contesto militare e trattati in primo grado da un funzionario superiore. In tali situazioni, sarebbe sproporzionato esigere che l'autorità competente garantisca tutti i diritti sanciti dalla presente direttiva. Laddove la legislazione di uno Stato membro preveda l'imposizione di una sanzione per reati minori da parte di tale autorità e vi sia il diritto a presentare ricorso o la possibilità che il caso sia altrimenti deferito a una giurisdizione competente in materia penale, la presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a tale giurisdizione in seguito a ricorso o deferimento.

- (10) In taluni Stati membri, reati relativamente minori quali le infrazioni minori al codice della strada commesse su larga scala sono considerati reati. Se, in relazione a tale reato, il diritto di uno Stato membro prevede che, come sanzione principale, possa essere imposta soltanto una sanzione pecuniaria - cioè a prescindere da eventuali pene detentive comminabili qualora la sanzione pecuniaria non sia pagata - e non la privazione della libertà personale, la presente direttiva dovrebbe applicarsi soltanto quando la causa è esaminata da una giurisdizione competente in materia penale.
- (10 bis) In taluni Stati membri il diritto prevede la possibilità di irrogare la pena della reclusione in relazione a reati minori, in alternativa alla sanzione pecuniaria. All'atto pratico, tuttavia, negli ordinamenti di tali Stati membri la reclusione è irrogata soltanto in casi eccezionali, specie quando una persona commette più volte lo stesso reato minore nell'arco di breve tempo. Nella stragrande maggioranza dei casi appare subito evidente che in relazione a taluni reati minori nessuna privazione della libertà personale sarà richiesta dalla pubblica accusa né imposta da una giurisdizione competente in materia penale. Se il diritto di uno Stato membro prevede la possibilità di irrogare la pena della reclusione, ma all'atto pratico questa non è richiesta dalla pubblica accusa, in virtù ad esempio di linee guida pubblicate ufficialmente per essa vincolanti, né è imposta da una giurisdizione competente in materia penale se non in casi molto limitati, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi quando è escluso che la pubblica accusa richieda la pena della reclusione.
- (11) I procedimenti disciplinari non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che si applica soltanto ai "procedimenti penali" e ai procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.
- (12) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli indagati e gli imputati abbiano il diritto di accesso a un difensore senza indebito ritardo prima che la persona interessata sia interrogata ufficialmente dalla polizia o da altre autorità di contrasto e non appena possibile dal momento della privazione della libertà personale. In ogni caso, dovrebbe essere concesso a indagati e imputati l'accesso a un difensore durante i procedimenti penali dinanzi al giudice, qualora desiderino ricevere l'assistenza di un difensore.

- (13) La presente direttiva concede diritti agli indagati e agli imputati: non dovrebbe applicarsi se una persona non è, o non è ancora, indagata o imputata per un reato. La presente direttiva non dovrebbe riguardare l'interrogatorio condotto dalla polizia o da altre autorità di contrasto la cui finalità principale è acquisire elementi per determinare se sia opportuno avviare un'inchiesta. Questo potrebbe essere il caso, per esempio, delle domande rivolte dalla polizia nel corso di un controllo su strada.
- (14) A qualunque persona diversa dall'indagato o dall'imputato, come un testimone, che è ufficialmente interrogata dalla polizia o da altra autorità di contrasto nell'ambito di un procedimento penale, dovrebbero essere accordati i diritti stabiliti dalla presente direttiva per indagati e imputati qualora, nel corso di tale interrogatorio, essa si ritrovi indagata o imputata di aver commesso un reato.
- (15) Per interrogatorio ufficiale s'intende l'interrogatorio di un indagato o imputato da parte di autorità competenti in merito al suo coinvolgimento in un reato, a prescindere dal luogo o della fase del procedimento in cui si svolge. Non dovrebbero essere inclusi gli interrogatori preliminari condotti dalla polizia o da altre autorità di contrasto, per esempio quando una persona è colta in flagranza di reato, con il fine principale di identificare l'interessato o di verificare il possesso d'armi o per altre questioni analoghe relative alla sicurezza.
- (16) Nei casi in cui un indagato o un imputato sia privato della libertà personale, gli Stati membri dovrebbero prendere i provvedimenti del caso per assicurare che la persona in questione sia in grado di esercitare in modo effettivo il suo diritto di accesso a un difensore, anche predisponendo l'assistenza di un difensore qualora la persona in questione non ne abbia uno, a meno che non abbia rinunciato a tale diritto. I provvedimenti pertinenti, compresi quelli sul patrocinio a spese dello Stato, ove applicabile, sono disciplinati dal diritto nazionale. Tali provvedimenti pratici possono prevedere, fra l'altro, che le autorità competenti predispongano l'assistenza di un difensore sulla scorta di un elenco di difensori disponibili che l'indagato o imputato potrebbe scegliere.

- (17) Nei casi in cui l'indagato o imputato non sia privato della libertà personale, gli Stati membri non dovrebbero impedirgli di esercitare in modo effettivo il suo diritto di accesso a un difensore. La persona interessata dovrebbe poter contattare o consultare liberamente un difensore o scegliere di farsi assistere dallo stesso. Lo Stato membro può aiutare la persona a trovare un difensore, ma non dovrebbe adoperarsi attivamente affinché l'indagato o imputato che non è privato della libertà personale sia assistito da un difensore se la persona interessata non ha essa stessa fatto in modo di farsi assistere da un difensore.
- (18) Il diritto dell'indagato o imputato di comunicare con il suo difensore dovrebbe, di norma, includere l'opportunità della persona interessata di incontrare il suo difensore. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di imporre limitazioni ragionevoli nel proprio diritto nazionale sul diritto dell'indagato o imputato di comunicare con il suo difensore, compresa la durata e la frequenza di tali eventuali comunicazioni, a patto che tali limitazioni non pregiudichino l'effettivo esercizio dei diritti della difesa. Per quanto riguarda taluni casi di importanza relativamente minore, tali limitazioni possono includere la restrizione del diritto di ottenere assistenza legale per via telefonica. Tuttavia, la limitazione del diritto in questo modo dovrebbe essere ristretta a casi in cui sussista un rischio molto ridotto di autoincriminazione, per esempio quando la persona non sarà interrogata dalla polizia o da altre autorità di contrasto.
- (19) Gli Stati membri dovrebbero determinare nella propria legislazione nazionale a quali atti investigativi o di raccolta delle prove l'indagato o imputato ha il diritto di far partecipare il proprio difensore. L'indagato o l'imputato ha il diritto di far partecipare il proprio difensore almeno ai seguenti atti, nella misura in cui siano previsti dal diritto nazionale applicabile e all'indagato o imputato sia richiesto di partecipare: ricognizioni di persone, nelle quali l'indagato o l'imputato figura tra altre persone per essere identificato da una vittima o da un testimone; confronti, in cui un indagato o un imputato è posto di fronte a uno o più testimoni o vittime qualora vi sia una divergenza tra loro in merito a fatti o questioni importanti; ricostruzioni sperimentali della scena del crimine, nelle quali è presente l'indagato o l'imputato e si ricostruiscono le circostanze di un crimine per comprendere meglio le modalità e le circostanze in cui è stato commesso tale crimine e per poter sottoporre quesiti specifici all'indagato o all'imputato.

- (20) I provvedimenti pratici relativi alla presenza e alla partecipazione di un difensore a interrogatori ufficiali e ad atti investigativi o ad altri atti di raccolta delle prove dovrebbero essere affidati agli Stati membri, anche riguardo alla questione se, e se sì quanto a lungo, le autorità competenti debbano attendere l'arrivo del difensore prima di iniziare un interrogatorio o un atto investigativo o un altro atto di raccolta delle prove.
- (21) Quando partecipa a un interrogatorio dell'indagato o dell'imputato da parte delle autorità inquirenti, il difensore può, tra l'altro, in conformità con le procedure previste dal diritto nazionale, porre domande, chiedere chiarimenti e rendere dichiarazioni che sono verbalizzate conformemente al diritto nazionale.
- (22) Dovrebbe essere consentito agli Stati membri di derogare temporaneamente al diritto all'accesso a un difensore nella fase che precede il procedimento penale in circostanze eccezionali solo qualora vi siano ragioni imperiose alla luce delle circostanze particolari del caso. Tali deroghe temporanee potrebbero essere giustificate, in particolare, quando vi sia la necessità impellente di evitare conseguenze negative gravi per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona, per evitare di compromettere in modo sostanziale procedimenti penali in corso o quando sia estremamente difficile fornire un difensore a causa della lontananza geografica dell'indagato o dell'imputato, per esempio in territori d'oltremare o fuori da uno Stato membro ove si svolgono operazioni militari condotte dallo stesso o a cui esso partecipa. Durante tale deroga temporanea, le autorità competenti possono interrogare ufficialmente un indagato o imputato in assenza del difensore, fermo restando che l'indagato o imputato può avvalersi del diritto di non rispondere, e possono altresì svolgere, in assenza del difensore, eventuali atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove, purché tale interrogatorio ufficiale o tali atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove siano necessari per il corretto espletamento del procedimento penale e non pregiudichino indebitamente i diritti dell'indagato o imputato.

- (23) La riservatezza delle comunicazioni fra un indagato o imputato e il proprio difensore è fondamentale per garantire l'effettivo esercizio dei diritti della difesa. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a difendere e garantire la riservatezza degli incontri fra il difensore e il cliente e di qualunque altra forma di comunicazione consentita dal diritto nazionale, fermo restando che le norme sulla riservatezza ai sensi della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicati i meccanismi predisposti nelle strutture di detenzione per evitare l'invio ai detenuti di plichi illegali, come il vaglio della corrispondenza, a condizione che tali meccanismi non consentano alle autorità competenti di leggere le comunicazioni tra l'indagato o l'imputato e il suo difensore. Tuttavia, in circostanze limitate ed eccezionali, dovrebbe essere possibile derogare temporaneamente al principio di riservatezza, a meno che non vi siano altri mezzi meno restrittivi per conseguire lo stesso risultato, come, nei casi di collusione, la sostituzione del difensore scelto dall'indagato o dall'imputato.
- (24) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata una violazione della riservatezza legata a un'operazione di sorveglianza legittima da parte delle autorità competenti. La direttiva dovrebbe inoltre lasciare impregiudicato il lavoro svolto, per esempio, dai servizi segreti nazionali per salvaguardare la sicurezza nazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea o che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale il titolo V su uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

- (25) Gli indagati o imputati privati della libertà personale dovrebbero avere il diritto di informare quanto prima almeno una persona a loro scelta, quale un familiare o datore di lavoro, della privazione della libertà personale, restando inteso che ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il normale svolgimento del procedimento penale nei confronti della persona interessata e qualsiasi altro procedimento penale. Gli Stati membri determinano i provvedimenti pratici connessi all'applicazione di tale diritto, fermo restando che l'indagato o imputato dovrebbe avere la possibilità di esercitare in modo effettivo tale diritto. Tuttavia, in circostanze limitate ed eccezionali, dovrebbe essere possibile derogare temporaneamente a tale diritto qualora ciò sia giustificato da ragioni imperiose alla luce delle circostanze particolari del caso, in particolare qualora l'informazione possa pregiudicare il normale svolgimento del procedimento penale nei confronti dell'indagato o dell'imputato interessato o di qualsiasi altro procedimento penale, o qualora l'informazione possa comportare conseguenze negative gravi per la sicurezza di un terzo.
- (26) Un indagato o imputato privato della libertà personale che non è cittadino dello Stato membro di arresto o di detenzione dovrebbe avere il diritto a che le autorità consolari o diplomatiche del suo Stato di origine siano quanto prima informate del suo arresto o della sua detenzione, nonché il diritto di comunicare con dette autorità, se lo desidera. Il diritto all'assistenza consolare è sancito dall'articolo 36 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dove si tratta del diritto conferito agli Stati di avere contatti con i propri cittadini. La presente direttiva conferisce un diritto corrispondente alle persone in stato di arresto o di detenzione che lo desiderino. Il diritto dovrebbe essere esercitato conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri, fatta salva tuttavia la condizione che tale legislazione nazionale non possa renderlo inefficace.

- (27) Gli Stati membri dovrebbero fare un uso limitato della possibilità prevista dalla presente direttiva di derogare temporaneamente a un diritto sancito dalla stessa. Qualsiasi deroga temporanea consentita dalla presente direttiva dovrebbe essere proporzionata, il più possibile limitata nel tempo, non basata esclusivamente sul tipo di reato contestato e non dovrebbe pregiudicare l'equità complessiva del procedimento. Tutte le deroghe temporanee riguardanti il diritto di accesso a un difensore e il principio di riservatezza dovrebbero essere autorizzate mediante decisione debitamente motivata, adottata caso per caso da una autorità giudiziaria o da un'altra autorità competente a condizione che la decisione possa essere soggetta a controllo giurisdizionale.
- (28) Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale che impongono la presenza o l'assistenza obbligatoria di un difensore, all'indagato o all'imputato dovrebbe essere consentito rinunciare a un diritto sancito dalla presente direttiva, a condizione che abbia ricevuto informazioni sufficienti per disporre di una conoscenza adeguata dei contenuti del diritto in questione e delle possibili conseguenze della rinuncia allo stesso. Nel fornire tali informazioni, occorre tenere conto delle condizioni specifiche dell'interessato, comprese la sua età e la sua condizione mentale e fisica.
- (29) L'avvenuta rinuncia e le circostanze in cui avviene dovrebbero essere registrate utilizzando la procedura di verbalizzazione conforme alle norme dello Stato membro interessato. Ciò non dovrebbe comportare per gli Stati membri l'obbligo aggiuntivo di introdurre nuovi meccanismi né alcun tipo di onere amministrativo supplementare.
- (30) Dovrebbe essere possibile per un indagato o imputato revocare la propria rinuncia in qualunque momento nel corso del procedimento penale. In caso di revoca, la presente direttiva dovrebbe applicarsi dal momento in cui la rinuncia è stata revocata. Pertanto, non dovrebbe essere necessario procedere nuovamente all'interrogatorio e ad eventuali atti procedurali eseguiti nel periodo durante il quale si è rinunciato al diritto in questione. Se l'indagato o imputato desidera revocare una rinuncia durante la fase del processo, il giudice può decidere, a seconda delle circostanze specifiche del caso, di limitare le conseguenze della revoca o addirittura di dichiarare la revoca del tutto priva di effetti, tenendo conto dell'equità complessiva del procedimento.

- (31) In ordine al funzionamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione, taluni diritti previsti dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi anche, *mutatis mutandis*, nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri¹⁰.
- (32) Nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione potrebbe chiedere assistenza all'autorità competente dello Stato membro emittente ogni qualvolta un ricercato intende avvalersi del suo diritto di informare un terzo del suo arresto o della sua detenzione, e l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione incontra difficoltà, per esempio nel contattare il terzo in questione.
- (33) La procedura di consegna è fondamentale per la cooperazione in materia penale tra gli Stati membri. L'osservanza dei limiti temporali contenuti nella decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio è essenziale per tale cooperazione. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'applicazione dei diritti previsti nella presente direttiva nei procedimenti di esecuzione di un mandato d'arresto europeo non compromettano il rispetto di tali limiti temporali.
- (34) La persona sottoposta a mandato d'arresto europeo dovrebbe avere il diritto di accesso a un difensore nello Stato membro dell'esecuzione al fine di poter esercitare effettivamente i propri diritti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio. Quando partecipa a un'audizione del ricercato da parte di un'autorità giudiziaria dell'esecuzione, il difensore può, tra l'altro, in conformità con le procedure previste dal diritto nazionale, porre domande, chiedere chiarimenti e rendere dichiarazioni. L'avvenuta partecipazione dovrebbe essere verbalizzata conformemente al diritto nazionale.

¹⁰ GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

- (35) Poiché manca a tutt'oggi un atto legislativo dell'Unione sull'accesso al patrocinio a spese dello Stato, gli Stati membri dovrebbero applicare la loro legislazione nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato, che dovrebbe essere conforme alla Carta, alla CEDU e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. **I diritti conferiti dalla presente direttiva non intendono creare obblighi per gli Stati membri per quanto riguarda i rispettivi sistemi di patrocinio a spese dello Stato, anche in relazione a reati minori.**
- (36) Secondo il principio dell'efficacia del diritto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero istituire mezzi di ricorso adeguati ed efficaci nel caso di violazione di un diritto conferito ai singoli dal diritto dell'Unione.
- (37) Una volta che una causa è stata deferita a un giudice competente in materia penale, gli Stati membri dovrebbero garantire che la questione del valore da attribuire alle dichiarazioni ottenute da un indagato o imputato in violazione del diritto di accesso a un difensore o in casi in cui è stata autorizzata una deroga temporanea a tale diritto ai sensi della direttiva sia decisa da tale giudice. Il giudice in questione dovrebbe essere competente a garantire l'equità complessiva del procedimento, ai sensi delle procedure giuridiche nazionali applicabili.
- (38) La presente direttiva difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta, inclusi la proibizione della tortura e di trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e familiare, il diritto all'integrità della persona, i diritti dei minori, l'inserimento delle persone con disabilità, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti della difesa. La presente direttiva deve essere applicata nel rispetto di tali diritti e principi.
- (39) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le disposizioni della presente direttiva, quando corrispondono ai diritti garantiti dalla CEDU, siano applicate in modo coerente con le disposizioni della CEDU come sviluppate dalla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

- (40) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle disposizioni della Carta e della CEDU come interpretate della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo.
- (41) La presente direttiva promuove i diritti del minore e tiene conto delle linee guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore, in particolare delle relative norme in materia di informazione e consulenza ai minori. La direttiva assicura che agli indagati e gli imputati, compresi i minori, siano fornite informazioni adeguate per comprendere le conseguenze della rinuncia a un diritto a norma della presente direttiva, e che la rinuncia avvenga in maniera volontaria e inequivoca. Gli Stati membri dovrebbero stabilire nel proprio diritto nazionale chi è considerato un minore ai fini della presente direttiva. Il tutore legale di un minore indagato o imputato dovrebbe sempre essere informato quanto prima della sua privazione della libertà personale e dei relativi motivi. Se la comunicazione di tali informazioni al tutore legale del minore è contraria all'interesse superiore di quest'ultimo, è opportuno informare un altro adulto appropriato, per esempio un parente. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale che richiedono che anche le autorità designate competenti per la protezione dei minori siano informate della privazione della libertà personale di un minore.
- (42) Poiché gli scopi della presente direttiva, vale a dire fissare norme minime comuni per il diritto di accesso a un difensore e il diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono, a motivo della portata della misura, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (43) Fatto salvo l'articolo 4 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione¹¹.
- (44) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

¹¹ UK e IE hanno annunciato la decisione di non partecipare all'adozione della direttiva in questa fase, in applicazione del protocollo 21, articolo 3 del trattato di Lisbona, benché possano prendere in considerazione l'ipotesi di partecipare in una fase successiva a norma dell'articolo 4 del protocollo e stiano partecipando pienamente ai negoziati.

CAPO I

Obiettivo e campo di applicazione

Articolo 1

Obiettivo

La direttiva stabilisce norme minime relative al diritto di indagati e imputati in procedimenti penali e di persone oggetto di un procedimento ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri¹² ("procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo"), di avere accesso a un difensore e di informare un terzo della loro privazione della libertà personale.

¹² GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica agli indagati o imputati in procedimenti penali dal momento in cui una persona sia messa a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagata o imputata per un reato. Si applica fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o imputato abbia commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento dei mezzi di ricorso.
2. La direttiva si applica a coloro che sono oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo a partire dal momento in cui sono arrestati nello Stato dell'esecuzione conformemente all'articolo 9.
3. Laddove la legislazione di uno Stato membro preveda, per reati minori, l'irrogazione di una sanzione da parte di un'autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale e laddove l'irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione, la presente direttiva si applica solo ai procedimenti di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione.
4. In relazione a reati minori, se la legislazione di uno Stato membro prevede che, come sanzione principale, possa essere imposta soltanto una sanzione pecuniaria e non possa né debba essere imposta la privazione della libertà personale, la presente direttiva si applica soltanto quando la causa è esaminata da una giurisdizione competente in materia penale¹³.

¹³ Questo paragrafo dovrebbe essere letto in combinato disposto con i considerando 10 e 10 bis.

CAPO 2

Diritto di accesso a un difensore

Articolo 3

Diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale

1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati e gli imputati abbiano diritto di accesso a un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere alla persona interessata di esercitare nella pratica e in modo effettivo i propri diritti di difesa.
2. L'indagato o imputato ha accesso a un difensore senza indebito ritardo. In ogni caso, l'indagato o imputato ha accesso a un difensore a partire dal momento più prossimo tra i seguenti:
 - a) prima che sia ufficialmente interrogato dalla polizia o da altre autorità di contrasto o giudiziarie;
 - b) quando vengano posti in essere, dalle autorità inquirenti o altre autorità competenti, atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove conformemente al paragrafo 3, lettera c);
 - c) non appena possibile dal momento della privazione della libertà personale;
 - d) in tempo utile prima che l'indagato o imputato chiamato a comparire dinanzi al tribunale competente in materia penale compaia dinanzi a tale tribunale.

3. Il diritto di accesso a un difensore comporta quanto segue:

- a) gli Stati membri assicurano che un indagato o imputato abbia il diritto di comunicare con il difensore che lo rappresenta, anche prima di un interrogatorio ufficiale della polizia o di altre autorità di contrasto o giudiziarie. La durata, la frequenza e i mezzi di comunicazione fra l'indagato o imputato e il suo difensore possono essere disciplinati nella legislazione e nelle procedure nazionali, a condizione che l'indagato o imputato possa esercitare in modo effettivo i suoi diritti di difesa;
- b) gli Stati membri garantiscono che l'indagato o imputato abbia diritto alla presenza e, ai sensi delle procedure disposte nel diritto nazionale, alla partecipazione del suo difensore quando è ufficialmente interrogato. Quando un difensore prende parte all'interrogatorio ufficiale, questo è verbalizzato secondo le norme del diritto nazionale;
- c) gli Stati membri determinano nella propria legislazione nazionale a quali atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove l'indagato o imputato ha il diritto di far partecipare il proprio difensore, a condizione che ciò non ritardi indebitamente tali atti e non pregiudichi l'acquisizione delle prove.

L'indagato o l'imputato ha almeno il diritto di far partecipare il proprio difensore ai seguenti atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove, nella misura in cui siano previsti dal diritto nazionale applicabile e all'indagato o all'imputato sia richiesto di partecipare all'atto in questione:

- i) ricognizioni di persone;
- ii) confronti;
- iii) ricostruzioni sperimentali della scena del crimine¹⁴.

¹⁴ Disposizione da leggersi in combinato disposto con il considerando 19.

4. Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale relative alla presenza obbligatoria di un difensore, in tutti i casi in cui l'indagato o imputato sia privato della propria libertà personale, gli Stati membri prendono i provvedimenti del caso per garantire che l'indagato o imputato sia in grado di esercitare in modo effettivo il suo diritto di accesso a un difensore, a meno che non abbia rinunciato a tale diritto ai sensi dell'articolo 8.

Nei casi in cui un indagato o imputato non sia privato della libertà personale, gli Stati membri non gli impediscono di esercitare il suo diritto di accesso a un difensore.

5. In circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il procedimento penale, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione dei diritti previsti dal presente articolo qualora ciò sia giustificato da ragioni imperiose alla luce delle circostanze particolari del caso¹⁵.

¹⁵ Disposizione da leggersi in combinato disposto con il considerando 22.

Articolo 4
Riservatezza

1. Gli Stati membri garantiscono la riservatezza delle comunicazioni fra un indagato o imputato e il suo difensore, inclusi gli incontri, la corrispondenza, le conversazioni telefoniche e qualsiasi altra forma di comunicazione consentita dal diritto nazionale.

- 2¹⁶. Soltanto in circostanze eccezionali gli Stati membri possono derogare temporaneamente al paragrafo 1, quando, alla luce delle circostanze particolari, ciò sia giustificato da una delle seguenti ragioni imperiose¹⁷:
 - a) sussiste la necessità urgente di prevenire reati gravi; oppure

 - b) vi è ragione sufficiente di ritenere che il difensore in questione sia coinvolto in un reato con l'indagato o imputato.

¹⁶ Disposizione da leggersi in combinato disposto con il considerando 23.

¹⁷ Disposizione da leggersi in combinato disposto con il considerando 24.

CAPO 3

Diritto a informare terzi e a comunicare con le autorità consolari

Articolo 5

Diritto a informare un terzo della privazione della libertà personale

1. Gli Stati membri garantiscono che un indagato o imputato che è privato della libertà personale abbia il diritto di informare senza indebito ritardo almeno una persona, quale un parente o un datore di lavoro, da esso indicata, della privazione della sua libertà, se lo desidera.
2. Gli Stati membri garantiscono che, qualora la persona sia un minore, il suo tutore legale sia informato quanto prima della privazione della libertà personale e delle relative motivazioni, salvo che ciò sia contrario all'interesse superiore del minore; in quest'ultimo caso, ne è informato un altro adulto appropriato¹⁸.
3. Gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 qualora ciò sia giustificato da ragioni imperiose alla luce delle circostanze particolari del caso¹⁹.

Articolo 6

Diritto a comunicare con autorità consolari o diplomatiche

Gli Stati membri assicurano che un indagato o un imputato privato della libertà personale e che non è loro cittadino abbia il diritto a che le autorità consolari o diplomatiche del suo Stato membro di origine siano quanto prima informate della privazione della libertà, nonché il diritto di comunicare con dette autorità, se lo desidera. Gli Stati membri possono fissare i termini di tale comunicazione, a condizione che l'interessato sia in grado di esercitare in modo effettivo il suo diritto²⁰.

¹⁸ Disposizione da leggersi in combinato disposto con il considerando 41.

¹⁹ Disposizione da leggersi in combinato disposto con il considerando 25.

²⁰ Disposizione da leggersi in combinato disposto con il considerando 26.

CAPO 4
Deroghe e rinuncia

Articolo 7

Condizioni generali per l'applicazione di deroghe temporanee²¹

1. Qualsiasi deroga temporanea di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 3
 - a) non va oltre quanto è necessario;
 - b) è limitata il più possibile nel tempo;
 - c) non si basa esclusivamente sul tipo o sulla gravità del reato contestato;
 - d) non pregiudica l'equità del procedimento.

2. Le deroghe temporanee di cui all'articolo 3, paragrafo 5 e all'articolo 4, paragrafo 2 possono essere autorizzate solo mediante decisione debitamente motivata, adottata caso per caso da una autorità giudiziaria o da un'altra autorità competente a condizione che la decisione possa essere soggetta a controllo giurisdizionale.

²¹ Disposizione da leggersi in combinato disposto con il considerando 27.

Articolo 8

Rinuncia

1. Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale che impongono la presenza o l'assistenza obbligatoria di un difensore, gli Stati membri garantiscono che, in relazione a qualunque rinuncia a un diritto di cui agli articoli 3 e 9 della presente direttiva:
 - a) l'indagato o imputato abbia ricevuto informazioni sufficienti per disporre di una conoscenza adeguata dei contenuti del diritto in questione e delle possibili conseguenze della rinuncia allo stesso²²;
 - b) la rinuncia avvenga in maniera volontaria ed inequivoca.
2. L'avvenuta rinuncia e le circostanze in cui avviene dovrebbero essere registrate utilizzando la procedura di verbalizzazione conforme alle norme dello Stato membro interessato²³.
3. Gli Stati membri assicurano che una rinuncia possa essere successivamente revocata in qualunque momento del procedimento penale. In caso di revoca, la presente direttiva si applica dal momento in cui la rinuncia è stata revocata. In casi eccezionali durante la fase del processo, le conseguenze di una revoca possono essere soggette a discrezionalità giudiziaria²⁴.

²² Disposizione da leggersi in combinato disposto con il considerando 28.

²³ Disposizione da leggersi in combinato disposto con il considerando 29.

²⁴ Disposizione da leggersi in combinato disposto con il considerando 30.

CAPO 5

Procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo

Articolo 9

Diritto di accesso a un difensore nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo

1. Gli Stati membri garantiscono che una persona di cui è richiesta la consegna conformemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio abbia diritto di accedere a un difensore al momento dell'arresto eseguito in conformità al mandato di arresto europeo nello Stato membro dell'esecuzione.
2. Con riferimento al contenuto del diritto di accesso a un difensore, il ricercato gode, nello Stato membro dell'esecuzione, dei seguenti diritti:
 - il diritto di accesso a un difensore secondo tempi e modalità tali da permettere l'esercizio effettivo dei diritti della difesa e in ogni caso non appena possibile dal momento della privazione della libertà;
 - il diritto di comunicare con il difensore che lo rappresenta. La durata, la frequenza e il mezzo di comunicazione fra il ricercato e il suo difensore possono essere disciplinati nella legislazione e nelle procedure nazionali, a condizione che il ricercato abbia la possibilità di esercitare i suoi diritti di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio;
 - il diritto alla presenza e, ai sensi delle procedure disposte nel diritto nazionale, alla partecipazione del suo difensore all'audizione del ricercato da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione. Quando il difensore prende parte all'audizione, questo è verbalizzato secondo le norme del diritto nazionale.
3. I diritti previsti dalla presente direttiva agli articoli 4, 5, 6, 8, 11 nonché, in caso di applicazione di una deroga temporanea di cui all'articolo 4, paragrafo 2 o all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 7 si applicano, *mutatis mutandis*, al procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, oltre all'articolo 3, paragrafo 4.

CAPO 6

Disposizioni generali e finali

Articolo 10

Patrocinio a spese dello Stato

La presente direttiva fa salve le norme del diritto nazionale sul patrocinio a spese dello Stato, che sono applicate in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Articolo 11

Mezzi di ricorso

Gli Stati membri assicurano che un indagato o imputato abbia a disposizione mezzi di ricorso effettivi a norma del diritto nazionale nei casi in cui il suo diritto di accesso a un difensore venga violato.

Articolo 12

Clausola di non regressione

Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali offerti dalla Carta, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dalla legislazione degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.

Articolo 13

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il [36 mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*].
- [2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, accompagnate da una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.]²⁵

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

²⁵ Il testo dei paragrafi 2 e 3 sarà messo a punto in attesa della motivazione della Commissione conformemente all'accordo interistituzionale/alla dichiarazione politica comune.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
